

Publicato il 22/06/2017

N. 00269/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00204/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2017, proposto da:

Carmina Caniglia, Daniela Visini, rappresentate e difese dall'avvocato Elio Tilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Fiume, N. 15;

*contro*

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

*nei confronti di*

Carla Maria Rita Faienza non costituita in giudizio;

*per l'annullamento,*

DELLA DELIBERAZIONE G.R. 95/2017 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 85 SEDI FARMACEUTICHE NELLA REGIONE ABRUZZO ED ATTI CONNESSI;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per l'assegnazione di n.85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo, approvata con deliberazione di Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 95;

Ritenuti sussistere i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a. per disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami (stante l'elevato numero di controinteressati e la difficoltà di reperirne gli attuali indirizzi), da eseguirsi attraverso le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo dal quale risulti:

I.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

II.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

III.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

IV.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti collocati nella graduatoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto con bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2012, n.775;

V.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

VI.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

VII.- il testo integrale del ricorso.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato (al punto IV), su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

Si prescrive, inoltre, che la Regione Abruzzo:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 200,00 (euro duecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;  
ritenuto di fissare, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 13 settembre 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;
- b) fissa, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 13 settembre 2017.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paola Anna Gemma Di Cesare**

**IL PRESIDENTE**

**Antonio Amicuzzi**

**IL SEGRETARIO**